



ANCORA SUL BUONCOSTUME (O MALCOSTUME) IN MATERIA FISCALE

— Alcuni anni fa, su queste austere colonne, ebbi l'avventura di sollecitare l'attenzione del Lettore sulla sentenza della Commissione tributaria regionale di Torino (sez. X, 25 gennaio 1999, in *Rass. trib.*, 1999, 853 e ss.) che, in contrasto con la giurisprudenza amministrativo-tributaria e penal-tributaria ormai consolidata, ha ritenuto che il contratto di *dividend washing* stipulato prima dell'entrata in vigore, nel novembre 1992, del comma 6-bis dell'art. 14 T.u.i.r. (che ha escluso per il cessionario la detraibilità del credito d'imposta sui dividendi) fosse nullo per "contrarietà al buon costume" (cfr. il nostro *Buoncostume o malcostume in materia fiscale?*, in *SUMMA* n. 146, p. 19).

Ne canzonai, come meritava, la decisione, sul rilievo, che a me pareva (e pare) giusto, che la massima (di buon senso, prima che di diritto) da applicarsi (le *rationes decidendi*, direbbero i colti giuristi d'oltremania) è quella secondo la quale il mondo andrebbe meglio se ciascuno facesse il proprio mestiere, e non tentasse di fare quello altrui, men che meno il "salvatore della Patria".

Giacché codesto è il vero malcostume: quello di fare il mestiere altrui o l'assumere ruoli che non competono.

Non ho potuto che esultare — e tornar a sollecitare l'attenzione del paziente Lettore — leggendo sulle colonne de "Il Foro" che la Suprema Corte ha avuto l'avventura di occuparsi della vicenda con esito assai interessante (cfr. C. Cass., sez. trib., 7 marzo 2002, n. 3345, in *Foro it.*, 2002, I, 1702 e ss.).

In *apicibus*, la Suprema Corte bacchetta lo stravagante giudice d'appello, ricordandogli che "il processo tributario ... è strutturato come un giudizio d'impugna-

zione del provvedimento (impugnato) e che tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato". Il che, tradotto in corrente linguaggio, significa: caro giudice tributario, tu devi valutare la pretesa dell'ufficio fiscale sulla base di quanto è scritto nell'atto impugnato, e non ci puoi aggiungere del tuo, *ad adiuvandum*, giacché questo non è il tuo mestiere.

Prosegue la Cassazione affermando che "esulava dal potere del giudice ... l'apprezzamento ai fini della decisione di elementi di valutazione, il cui richiamo si risolveva in un'obiettivo trasformazione dei presupposti di fatto, oltre che di diritto, addotti a base dell'affermato obbligo tributario ...". Inoltre, "la nullità degli atti negoziali" può essere dichiarata quando essa "si ponga come ragione di rigetto della pretesa che su di essi si fonda e non anche quando venga dedotta l'invalidità o l'inefficacia degli atti stessi".

Ne è derivata la cassazione della citata sentenza, ormai notoriamente ricordata come "quella del buoncostume", con sommo gaudio, oltre che ovviamente del contribuente e dei suoi difensori, di chi scrive.

Stando così le cose, potrei fermarmi qui e dire che, dopo tutto, le mie critiche non erano tanto peregrine, avendo la Cassazione espresso — in modo ovviamente del tutto indipendente da me e con ben altro tono — un principio di diritto perfettamente in linea con le mie sommesse opinioni di allora.

Ma che io avessi ragione qui poco importa, cari Lettori. Ciò che importa è il ribadire il concetto di giustizia, che vi è quando si applica il rigore scientifico, quando si studia, e si stila la decisione con umiltà e man tremante, nel rispetto

del diritto sostanziale e processuale, e non nella foga del giustizialismo da presunti supereroi dei fumetti. Ma quando si sparano o si sputano sentenze, e chi lo fa ha spiccate caratteristiche polindrome, di talché v'è perfetta simmetria tra il volto e il suo opposto, codesto lampo risulta sempre in un proporzionale tuono, come diceva padre Dante a proposito di quel certo occhio di cui un demone "ne fe' trombeta".

Luca Pacioli



S U M M A

Presidente
William Santorelli

Vice presidente
Francesco Distefano

Segretario
Giuliano Bond

Consiglieri
Giuseppe Ambrosecchia
Claudio Bodini
Roberto Corti
Luciano Aldo Ferrari
Cesario Genco
Luciano Minafra
Paolo Moretti
Lucia Storola

Collegio dei Revisori
Francesco Albanese *Presidente*
Antonio Moi
Armando Folino

Realizzazione
Fondazione "Luca Pacioli"

Editore
MEDIAGRAF S.p.A.
Viale della Navigazione Interna, 89
35027 - Noventa Padovana
(Padova) - Tel.: 049/8991565

Direttore responsabile
Lucia Storola

Comitato di redazione
Giuseppe Accettura, Marisa
Calcagni, Gianpaolo Concori,
Toti Cottone, Camillo De
Remigis, Maria Grazia Di
Stefano, Francesco Distefano,
Paola Falcomatà, Luciano Aldo
Ferrari, Francesca Giglio,
Stefano Marchese,
Gianfrancesco Padoan,
A. Walter Podenzani, Pietro
Portoluppi

Direzione/Redazione/Segreteria
Roma 00198 - via Paisiello 24
Telefono 06 85236391
Fax 06 85236390

Segreteria di redazione
Roberto Di Reto

Progetto grafico e copertina
Wackernell - Muheim

Impaginazione
Daniela Caterina

Illustrazioni
Sandro Fabbri

Indirizzo Internet:
www.consrag.it

e-mail:
summa@consrag.it

Luca Pacioli questo mese è
Stefano Marchese

Questo numero è stato
chiuso in redazione
lunedì 2 dicembre 2002

Per le comunicazioni relative alle variazioni di indirizzo dello studio, utilizzare esclusivamente il fax numero: 06 85236390

Concessionaria esclusiva per la pubblicità:
PROMEDIA 2000 S.r.l.

Concessionaria incaricata:

db

Sede operativa:
Via Leopolda Gasparotto n. 168 - 21100 Varese
tel.: 0332/282160 - fax: 0332/282483
www.dbcomm.it

Stampa
MEDIAGRAF S.P.A. - Noventa Padovana, Padova

Tiratura di questo numero 42.000 copie
Pubblicazione reg. al Tribunale di Roma Decr. n. 164 del 13 aprile 1984
Spedizione in abb. post. - 45% - art. 2, comma 20/b legge 662/96 - Filiale di Padova
Autorizzazione Dir. Prov. P.T. - Padova
La redazione si riserva di modificare e abbreviare i testi originali. Gli articoli firmati rispecchiano il pensiero degli autori.
Studi, servizi e articoli di "Summa" possono essere riprodotti purché ne sia citata la fonte.
Prezzo di copertina € 0,52 valido solo ai fini fiscali

*Se non diversamente indicato i fotocolor sono dovuti ai servizi fotografici interni ai musei o alla cortesia degli autori.
Il Consiglio Nazionale è disponibile ad assolvere i propri impegni per eventuali diritti di riproduzione qui non contemplati.*

Garanzia di riservatezza
Il trattamento dei dati personali che riguardano il destinatario viene svolto nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla tutela dei dati personali. Il trattamento dei dati è effettuato al fine di aggiornare il destinatario su iniziative e offerte dell'editore.
I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi e per essi il destinatario potrà richiedere, in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione, scrivendo al Consiglio Nazionale dei Ragionieri.



Testata associata all'unione stampa
periodica italiana